

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 24

Euro 1,23

Anno 40

12 ottobre 2009

N. 174

CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- **RELAZIONE ANNUALE 2009**
- **PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2010**

CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Relazione annuale 2009	pag.	3
Programma delle attività 2010	pag.	27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

RELAZIONE ANNUALE 2009

Allegato alla delibera della Consulta n. 7 del 15/9/2009

(segue allegato fotografato)

RELAZIONE ANNUALE 2009

Indice

Premessa	5
La Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia-Romagna. Profili strutturali e funzionali.....	6
Insediamiento della Consulta di Garanzia Statutaria e regime transitorio	9
Organizzazione della struttura di supporto	11
Attività svolta dalla Consulta di Garanzia Statutaria	12
Principali delibere della Consulta di Garanzia Statutaria.....	12
Altre delibere	19
Attività varie	20
Attività in corso di svolgimento	23

Premessa

In seguito alle riforme della Costituzione italiana, riguardanti il suo Titolo V, del 1999 e del 2001, oggi, quasi tutti gli Statuti regionali prevedono una autorità, interna alla Regione, deputata a garantire lo Statuto, in primo luogo da eventuali provvedimenti legislativi e normativi con esso incompatibili. I suoi poteri sono prevalentemente di tipo consultivo. Tuttavia, il suo ruolo nelle dinamiche politico-istituzionali della Regione e dell'intero sistema regionale può essere rilevante.

Non esiste un modello unitario di Consulta e le singole Regioni si sono mosse diversamente nella scelta del nome e delle caratteristiche strutturali e funzionali da riconoscere all'organismo in questione.

Unici punti di uniformità individuabili tra le varie esperienze regionali sono il tentativo di riconoscere ai Collegi di garanzia statutaria un minimo grado di autonomia ed indipendenza e l'attribuzione di un potere consultivo sulla verifica di compatibilità delle leggi e dei regolamenti regionali rispetto allo Statuto. Non tutte le Regioni che hanno previsto in Statuto tale organismo hanno provveduto ad attuare il dettato statutario. Attualmente solo tre Regioni hanno istituito l'organo: la Liguria, il Piemonte e, da ultimo, l'Emilia-Romagna.

La Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia-Romagna. Profili strutturali e funzionali

La Consulta di Garanzia Statutaria (in seguito “Consulta”) della Regione Emilia-Romagna ha un proprio ordinamento delineato da due fonti principali, di cui è opportuno dare brevemente conto. Questa, infatti, è prevista dall’articolo 69 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, l. r. n. 31 marzo 2005, n. 13, è disciplinata dalla l. r. n. 4 dicembre 2007, n. 23 (“Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria”), la quale detta disposizioni puntuali in materia di costituzione, composizione, compiti e funzioni dell’organo di garanzia regionale.

La Consulta è un organo autonomo e indipendente della Regione (art. 69, 1° comma; art. 1, 1° comma, l. r. n. 23/2007) che gode di autonomia organizzativa e regolamentare (art. 7, 1° comma, l. r. n. 23/2007), nell’esercizio della quale adotta a maggioranza dei suoi membri un Regolamento interno che ne disciplina l’esercizio delle funzioni e definisce annualmente, prima della predisposizione del bilancio dell’Assemblea legislativa, con l’Ufficio di Presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie per il proprio funzionamento (art. 7, 2° comma l. r. n. 23/2007).

La Consulta viene nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall’insediamento dell’Assemblea (art. 69, 3° comma; art. 3, 1° comma l. r. n. 23/2007) e le sue funzioni cessano all’atto dell’insediamento della nuova Consulta (art. 5, 2° comma, l. r. n. 23/2007).

La Consulta è composta da cinque componenti di cui tre nominati dall’Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie (art. 69, 3° comma) i quali vengono scelti tra: *a)* magistrati e magistrato in quiescenza o fuori ruolo; *b)* docenti universitari in materie giuridico-amministrative; *c)* avvocati e avvocate iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni; *d)* figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo (art. 1, 2° comma l. r. n. 23/2007), i quali, eletti a voto segreto con votazione separata, restano in carica per un solo mandato (art. 3, 3° comma l. r. n. 23/2007).

La Consulta elegge, inoltre, tra i suoi componenti il Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 33, 4° comma dello Statuto, il quale rimane in carica per trenta mesi (art. 69, ult. comma).

Lo stesso Presidente non appena eletto, dà immediata comunicazione della sua nomina ai Presidenti dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e del Consiglio delle Autonomie locali (art. 4, 2° comma l. r. n. 23/3007).

La Consulta è legittimamente insediata con la presenza di almeno tre componenti (art. 8, 2° comma, l. r. n. 23/2007), mentre per poter legittimamente deliberare (art. 8, 4° comma, l. r. n. 23/2007) è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente nel caso di parità (art. 8, 4° comma, l. r. n. 23/2007).

Al fine di garantire la continuità della carica, il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i componenti della Consulta quello destinato a sostituirlo in caso di impedimento (art. 4, 3° comma, l. r. n. 23/2007).

Analogamente, qualora per qualsiasi motivo, un componente della Consulta cessi dal proprio incarico prima della scadenza naturale dell'incarico, il Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al Presidente dell'organo che lo ha eletto, affinché provveda nei sessanta giorni successivi alla nuova nomina (art. 5, 1° comma, l. r. n. 23/2007).

L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamentare nazionale o europeo (art. 69, 4° comma) e per esso valgono le stesse incompatibilità previste per l'elezione a Consigliere regionale (art. 5, 3 comma, l. r. n. 23/2007).

Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Ai componenti, nel caso in cui non risiedano nel luogo di riunione della Consulta, per ogni giornata di seduta spetta "il rimborso delle spese di viaggio" nella misura prevista per i Cnsiglieri regionali (art. 6, 1 e 2 ° comma, l. r. n. 23/2007) e qualora su incarico della medesima si rechino in località diverse da quella di residenza "il

trattamento economico di missione” previsto per i Cnsiglieri regionali (art. 6, 3° comma, l. r. n. 23/2007).

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara le modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello Statuto regionale (art. 69, 1° comma, lett. *a*); art. 15, l. r. n. 23/2007);
- esprime i pareri e adotta i provvedimenti in materia di iniziativa popolare, verificando la sussistenza del quorum richiesto dall'art. 18, 1° comma dello Statuto e dei requisiti di cui all'art. 6 della l. r. 22 dicembre 1999, n. 34, “T.U. in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica”, a pena di inammissibilità dell'iniziativa legislativa (art. art. 69, 1° comma, lett. *b*); art. 2 e 11, l. r. n. 23/2007);
- esprime i pareri in materia di referendum abrogativi e consultivi (art. 69, 1° comma, lett. *b*); art. 2 e 11, l. r. n. 23/2007) secondo la procedura disciplinata dagli artt. 15 e ss. del “T.U. in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica”, l. r. 22 dicembre 1999, n. 34 come modificato in ultimo dalla l. r. 27 maggio 2008 n. 8. L'art. 20 dello Statuto, nell'ipotesi in cui dopo essere stata avanzata la richiesta di referendum si registrino interventi diretti a modificare la disciplina preesistente, attribuisce alla Consulta un fondamentale ruolo di vigilanza. Posto che a seguito della richiesta di referendum sono infatti ammissibili solamente interventi diretti a modificare la disciplina preesistente in conformità alla richiesta stessa, la Consulta, qualora intervengano tali provvedimenti di modifica è tenuta a verificare se tale intervento risponda appieno al quesito referendario, rendendo pertanto la consultazione referendaria superflua ovvero, dando atto della parzialità dell'intervento, a riformulare i requisiti referendari (art. 20, 4° comma);
- provvede, nell'ipotesi in cui la legge statutaria o sue eventuali modifiche approvate dall'Assemblea legislativa vengano sottoposte a referendum confermativo, alla formulazione dei relativi quesiti (art. 22 Statuto);

- esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale, su richiesta di singoli gruppi consiliari o da un quinto dei Consiglieri regionali tramite la persona del Presidente dell'Assemblea legislativa (art. 69, 1° comma, lett. *c*) e art. 56 dello Statuto; art. 9, 1° comma, l. r. n. 23/2007);
- esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali tramite la persona del Presidente del Consiglio Regionale o del Consiglio delle Autonomie locali; ovvero su richiesta della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, tramite la persona del suo Presidente (art. 69, 1° comma, lett. *d*); art. 12, l. r. n. 23/2007).

Alla Consulta sono attribuiti, infine, gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento dell'Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle Commissioni assembleari d'inchiesta (art. 8, 5° comma, l. r. n. 23/2007) ed ogni altra funzione espressamente attribuita dalla legge (art. 69, 3° comma, lett. *e*)).

Insedimento della Consulta di Garanzia Statutaria e regime transitorio

Il percorso che ha portato al formale insediamento dell'organo ha visto diverse tappe.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, sulla base del combinato disposto dell'art. 3, 1° comma, l. r. n. 23/2007, che prevede la nomina della Consulta, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dal suo insediamento e dell'art. 69, 3° comma dello Statuto regionale che attribuisce all'Assemblea la nomina di tre dei cinque componenti della Consulta, a seguito di una votazione separata e a scrutinio segreto, con delibera n. 173 del 21 maggio 2008, ha nominato componenti

della Consulta: il Dott. Marzio Maccarini, il Prof. Giuseppe Piperata ed il Prof. Giuseppe Ugo Rescigno.

Nell'attesa dell'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali cui, ai sensi dell'art. 69, 3° comma dello Statuto e dell'art. 3, 2° comma della l. r. n. 23/2007, spetta la nomina degli altri due membri della Consulta, l'articolo 40 della l. r. 19 dicembre 2008, n. 22 ("Legge finanziaria regionale") ha previsto, in via transitoria, l'istituzione ed il funzionamento della Consulta, fino alla scadenza della legislatura in corso, con i tre membri eletti dall'Assemblea legislativa e con compiti limitati.

L'art. 16 *bis* della l. r. n. 23/2007, introdotto dall'art. 40 della l. r. n. 22/2008 prevede infatti che la "La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa".

La Consulta, nel periodo transitorio, dovrà quindi limitarsi a prendere atto di possibili eventi che causino l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, dichiarando se del caso la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto (art. 69, 1° comma, lett. *a)*); e ad adottare i provvedimenti ed i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum (art. 69, 1° comma, lett. *b)*).

In attuazione dell'articolo 16 *bis* della l. r. n. 23/2007, con protocollo n. 29828 del 19 dicembre 2008, la Presidente dell'Assemblea legislativa, Dott.ssa Monica Donini, ha provveduto alla prima convocazione per la data de 10 gennaio 2009 della Consulta ed in tale data ha dichiarato il suo ufficiale insediamento con i componenti nominati dall'Assemblea legislativa con delibera n. 173/2008.

Insediatasi la Consulta, con delibera n. 1 del 10 gennaio 2009, si è proceduto all'elezione, al suo interno, ai sensi e nei modi di cui all'art. 69, 7° comma e

dell'articolo 16 *bis* della l. r. n. 23/2007, del Presidente della Consulta nella persona del Prof. Giuseppe Piperata.

Con decreto n. 1 del 10 gennaio 2009, il Presidente della Consulta ha poi nominato il componente destinato a sostituirlo in caso di impedimento, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, l. r. n. 23/2007, nella persona del Prof. Giuseppe Ugo Rescigno.

Organizzazione della struttura di supporto

In conformità a quanto disposto dall'articolo 7, 2° comma della l. r. n. 23/2007 per il quale la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie per il proprio finanziamento, sulla base delle disposizioni date dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 4 febbraio 2009 e delle funzioni previste dall'art. 40, lett. g) della l. r. 26 novembre 2001, n. 43, il Direttore generale dell'Assemblea, Dott. Luigi Benedetti, con determina n. 184 del 30 aprile 2009, ha disposto il funzionamento della struttura organizzativa di supporto all'attività della Consulta.

L'avvio dell'attività della Consulta ha infatti implicato una fase propedeutica di natura preparatoria e dalla data dell'insediamento una successiva fase di sostegno delle funzioni ad esse attribuite che sono state svolte nell'ambito della Direzione generale e con il supporto del personale ad essa assegnato

Con la determina n. 184 del 30 aprile 2009 citata, le attività di sostegno al funzionamento della Consulta sono state affidate, in via provvisoria, alla Dott.ssa Primarosa Fini, segretaria della Consulta e alla collaboratrice Antonella Lucertini, le quali continuano anche a svolgere *medio tempore* le funzioni ordinariamente assegnate nell'ambito della Direzione generale.

La sede provvisoria della Consulta è stata posta, in un primo momento, presso gli uffici dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, n. 50, e, oggi, collocata al civico 44, presso la struttura che ospita gli altri Organi di garanzia della Regione.

La nuova sede ospita una stanza per il Presidente ed una sala riunioni, con il supporto di segreteria da parte degli uffici di segreteria degli organi di garanzia regionali.

Attività svolta dalla Consulta di Garanzia Statutaria

L'attività istituzionale della Consulta a partire dal suo formale insediamento è stata condizionata dal regime transitorio previsto dall'art. 16 *bis* della l. r. n. 23/2007 che ha limitato l'esercizio dei suoi poteri all'esercizio delle sole funzioni di cui alle lett. *a)* e *b)* del 1° comma dell'art. 69 dello Statuto

Nell'ambito di tali poteri transitori, la Consulta con delibera n. 2 del 5 febbraio 2009 si è espressa sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare rubricata "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni", e con delibera n. 3 del 9 aprile 2009 ha approvato il "Regolamento provvisorio interno per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria", che rappresentano certamente le principali delibere dell'Organo di garanzia statutaria.

Principali delibere della Consulta di Garanzia Statutaria

a) *Delibera n. 2 del 5 febbraio 2009*, "Decisione sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni". Relatore e redattore, Prof. Giuseppe Ugo Rescigno.

La Consulta è stata investita della questione di ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare intitolata "Discipline delle nomine regionali in enti e organizzazioni" ad essa trasmessa dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 5, 7° comma della l. r. n. 34/1999 a seguito della verifica di procedibilità di cui al 6° comma dello stesso art. 5.

Il sig. Costantino Papadopoulos, promotore e sottoscrittore dell'iniziativa popolare, è stato udito nell'udienza del 23 gennaio 2009, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della l. r. n. 34/999, per illustrare le ragioni, i contenuti e le finalità della proposta.

La Consulta, riunitasi in udienza in data 5 febbraio 2009, si è espressa, ai sensi ed agli effetti dall'art. 6 della l. r. n. 34/1999 e successive modifiche, con delibera n. 2.

La delibera in esame, al di là del merito, riveste innanzitutto una grande importanza per la futura attività della Consulta, in quanto contiene una precisa linea interpretativa in ordine alla natura giuridica della pronuncia di ammissibilità delle proposte legislative di iniziativa popolare che rientra nelle attribuzioni istituzionali della Consulta compatibili con il regime transitorio di cui all'art. 16 *bis* della l. r. n. 23/2007 (art. 69, 1° comma, lett. *b*) dello Statuto, art. 2, 1° comma, lett. *c*) e art. 11 della l. r. n. 23/2007) e che viene disciplinata all'art. 6, 1° comma della l. r. n. 34/1999.

L'art. 6, 1° comma, della l. r. n. 34/2009 prevede infatti che la Consulta, a conclusione della prima delle due fasi di cui si compone il procedimento di verifica dell'ammissibilità dell'iniziativa legislativa popolare, debba "pronunciarsi espressamente" in merito: alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta (art. 6, 1° comma, lett. *a*)); alla conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale (art. 6, 1° comma, lett. *b*)); alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 della l. r. n. 34/2009 (art. 6, 1° comma, lett. *c*) ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 della l. r. n. 34/2009 (art. 6, 1° comma, lett. *d*)), il quale riproduce pedissequamente le previsioni statutarie in materia di iniziativa legislativa popolare di cui all'art. 18, 4° comma.

In altri termini, la Consulta sembrerebbe chiamata ad adottare un vero e proprio "provvedimento" sull'ammissibilità della proposta di legge verificato il rispetto di tutti i requisiti indicati, o a cui rinvia, l'art. 6, 1° comma della l. r. n. 34/1999.

Procedendo in tal senso, in linea teorica nessun problema sembra comportare la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, 1° comma, lett. *d*) e *c*).

Nel primo caso, perché l'accertamento del rispetto da parte della legge popolare dei requisiti di cui all'art. 3 della l. r. n. 34/1999, cui rinvia la lettera *d*) del 1° comma dell'art. 6, si traduce in una vera e propria verifica di conformità a quanto previsto dallo stesso Statuto regionale all'art. 18, 4° comma ("L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa").

Nel secondo caso perché i requisiti indicati nell'art. 2 della l. r. n. 34/2009 (“La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnato da una relazione che ne illustri la finalità ed il contenuto. La proposta che comporti nuove e maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario”) attengono alla modalità di presentazione del progetto di legge, relativamente alle quali l'art. 18, 3° comma dello Statuto legittima il legislatore regionale ad integrare le disposizioni statutarie.

Più complessa invece la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, 1° comma, lett. *a)* e *b)* che sembrano introdurre ulteriori cause di inammissibilità rispetto a quelle indicate nello Statuto che non riguardano le modalità di presentazione della proposta (per le quali la legge regionale sarebbe autorizzata ad integrare le disposizioni statutarie) ma il contenuto della medesima.

Tale contrasto apparente tra la l. r. n. 34/1999 e lo Statuto, secondo quanto si legge nella delibera in esame, è tuttavia destinato a ricomporsi attraverso un'interpretazione delle disposizioni di legge in essa contenute conforme allo Statuto, ovvero leggendo la disposizione di cui all'art. 6, 1° comma della l. r. n. 34/1999 nella parte in cui dispone che la “Consulta...decide sull'ammissibilità”, alla luce dell'art. 69 dello Statuto, 1° comma, lett. *b)* e dell'art. 11 l. r. n. 23/2007 che in attuazione di esso, disciplina la Consulta.

Posto infatti che l'art. 69 dello Statuto prevede testualmente che la Consulta possa sia “adottare provvedimenti” che “esprimere pareri in materia di iniziativa legislativa popolare” e che l'art. 11, 1° comma della l. r. n. 23/2007, in attuazione all'art. 69 dello Statuto, conferma la possibilità per l'organo di garanzia statutaria di “esprimere pareri in materia di iniziativa legislativa popolare”, nulla osta a che le decisioni adottate ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lett. *a)* e *b)* siano pareri e non provvedimenti.

Quindi mentre è sicuramente un “provvedimento” la dichiarazione della Consulta di inammissibilità della proposta di legge popolare per contrasto con le forme e le modalità di presentazione della legge popolare previste dagli artt. 2 e 3 della l. r. n.

34/1999 ad integrazione dello Statuto, sarà invece un “parere” la dichiarazione della Consulta di inammissibilità della proposta di legge popolare che sia estranea alle competenze regionali e non conforme alle norme costituzionali e statutarie, trattandosi di requisiti non previsti dallo Statuto, relativamente ai quali la Consulta “deve” pronunciarsi ma senza effetti vincolanti (c.d. parere obbligatorio ma non vincolante).

Con la conseguenza che un eventuale “parere negativo” per contrasto con la lettera *a)* e *b)* del 1° comma dell’art. 6 della l. r. n. 34/1999, non potrà tradursi in una deliberazione di non ammissibilità della proposta che impedisca l’avvio della seconda fase del procedimento di legislazione popolare che inizia con la raccolta delle 5000 firme previste dall’art. 18, 2° comma, lett. *a)* dello Statuto (paragrafo 8 della Delibera)

Passando al merito, la Consulta ha ritenuto la proposta di legge ““Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni””:

- rispettosa dei requisiti di cui all’art. 6, 1° comma, lett. *d)*, in quanto la proposta di legge non si propone, direttamente o indirettamente, di modificare lo Statuto, non prevede tributi e non modifica o incide sulle leggi di bilancio e non è stata presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza della legislatura (paragrafo 3, 4, 5 della Delibera);
- rispettosa dei requisiti di cui all’art. 6, 1° comma, lett. *c)*, in quanto il progetto di legge è redatto in 10 articoli ed accompagnato da un relazione “breve ed essenziale, ma sufficiente” e nell’istituire la c.d. “Autorità garante delle nomine” il progetto indica tutti i criteri necessari e sufficienti per quantificare successivamente, anche sulla base di altri eventuali o necessari provvedimenti già indicati dal progetto, gli oneri finanziari che dovranno essere previsti nel bilancio della Regione una volta approvato e applicato il progetto di legge (paragrafo 6, 7 della Delibera);
- rispettosa dei requisiti di cui all’art. 6, 1° comma, lett. *a)*, perché il progetto di legge verte su una materia di competenza regionale (paragrafo 9 della Delibera);

- rispettosa dei requisiti di cui all'art. 6, 1° comma, lett. *b*), ovvero conforme allo Statuto se interpretata nel senso che le attribuzioni della "Autorità garante delle nomine" si aggiungono a quelli del Difensore civico (paragrafo 10 della Delibera);
- rispettosa dei requisiti di cui all'art. 6, 1° comma, lett. *b*), ossia conforme a Statuto e Costituzione nella misura in cui si dispone che le candidature possano essere presentate con le modalità indicate dal testo di legge solo se i candidati le abbiano previamente e formalmente accettate (art. 9, 2° comma della proposta di legge) sebbene si suggerisca di prevederle espressamente (paragrafo 11 della Delibera);
- non rispettosa dei requisiti di cui all'art. 6, 1° comma, lett. *b*), ovvero non conforme a Statuto e alla Costituzione nella parte in cui all'"Autorità garante delle nomine" viene attribuito il potere di decidere contro un organo regionale e annullare una sua decisione (art. 8, 3° comma, lett. *c*) della proposta di legge) e nella parte in cui si stabilisce che l'organo competente alle nomine deve rispettare i criteri stabiliti dall'"Autorità garante delle nomine" (art. 4, 2° comma, della proposta di legge) (paragrafo 10 della Delibera).

Sulla base di queste considerazioni, e alla stregua dei poteri riconosciuti alla Consulta ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, 1° comma della l. r. n. 34/1999, la Consulta ha espresso: parere positivo sull'art. 9, 2° comma a condizione che venga reso esplicito quanto indicato nel paragrafo 11; parere negativo sull'art. 8, 3° comma, lett. *c*) e art. 2, 4° comma sulla base di quanto argomentato nel paragrafo 10, dichiarando "l'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni" ai fini della raccolta delle 5000 firme previste dallo Statuto regionale".

b) *Delibera n. 3 del 9 aprile 2009*, "Regolamento provvisorio interno per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria.

Nella seduta del 9 aprile 2009 la Consulta ha adottato il proprio Regolamento ai sensi ed agli effetti dell'art. 7, 1° comma della l. r. n. 23/2007, disponendo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet della Consulta.

Il Regolamento, adottato all'unanimità, ad integrazione della normativa regionale di riferimento contenuta nella l. r. n. 23/2007 disciplina nel dettaglio l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta, tenuto conto ovviamente del regime transitorio in virtù del quale l'organo di garanzia statutaria è stato insediato dal Presidente dell'Assemblea legislativa con i soli tre membri eletti dall'Assemblea stessa con compiti limitati.

Di qui la provvisorietà del Regolamento che si propone di disciplinare l'esercizio delle funzioni della Consulta fino alla scadenza della legislatura in corso, quando scadrà il termine finale del regime transitorio.

L'articolo 1 si limita a delimitare l'oggetto del testo normativo alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Consulta.

L'art. 2 ribadisce l'indipendenza e l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'organo di garanzia statutaria e definisce "Consultori" i suoi membri.

L'art. 3 relativamente alle modalità dell'elezione del Presidente della Consulta rinvia a quanto previsto dall'art. 33, 4° comma dello Statuto e attribuisce al Presidente la designazione diretta del Vicepresidente incaricato di sostituirlo in caso di impedimento.

L'art. 4 disciplina puntualmente le attribuzioni del Presidente che, oltre ad esercitare ogni altra facoltà, diritto o obbligo disciplinati dalla l. r. n. 23/2007 o da altre leggi regionali, presiede e supervisiona lo svolgimento delle attività della Consulta, sia in relazione alle singole sedute (relativamente alle quali si occupa della convocazione, della fissazione dell'ordine del giorno e della designazione del relatore e se necessario del redattore che lo sostituisca) che a qualsiasi altra attività della Consulta, rappresentandola, curando i rapporti con gli altri organi regionali ed in generale adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurarne il buon funzionamento, dei quali dovrà dare puntualmente conto nella prima seduta utile agli altri Consultori.

L'art. 5 individua la sede della Consulta nei locali destinati ad ospitare gli organi di garanzia della Regione Emilia-Romagna, dove di norma si svolgono le sue riunioni.

L'art. 6 attribuisce al Presidente il compito di convocare la Consulta oltre che nelle ipotesi obbligatorie previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dallo stesso

Regolamento, anche su richiesta motivata di un Consultore, attribuendo in caso di sua inerzia il compito di convocare l'organo di garanzia al Vicepresidente oppure, in caso di ulteriore inerzia al Presidente dell'Assemblea legislativa (1°- 4° comma) e disciplina le modalità concrete, materiali e temporali della convocazione (5°- 8° comma).

L'art. 7 disciplina sia il regime delle sedute (di regola non aperte al pubblico salvo che la legge o la Consulta dispongano diversamente) che delle deliberazioni della Consulta, tenendo in considerazione la composizione provvisoria limitata ai soli tre membri eletti dall'Assemblea legislativa. Trattandosi di un collegio perfetto ed in considerazione di tale regime transitorio, per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di tutti i tre membri e per la legittimità delle deliberazioni l'approvazione all'unanimità o a maggioranza (salvo nel caso in cui uno dei tre Consultori, diverso dal Presidente, si astenga e ci sia parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevalendo in tal caso il voto del Presidente). Traendo insegnamento dall'esperienza degli organi giurisdizionali ed in particolare della Corte Costituzionale, il Regolamento ha scelto di dare rilievo alle opinioni dissenzienti che possono emergere nella discussione collegiale, consentendo ai singoli Consultori di iscrivere e mettere a verbale le opinioni dissenzienti per quanto riguarda la deliberazione o anche concorrenti rispetto alla deliberazione che, però, dissentono per quanto riguarda la motivazione, con la possibilità di farne anche espressa menzione nel dispositivo della relativa delibera e darne analogo pubblicità. Segue, ai commi 5°- 11° dell'art. 7, la minuziosa regolamentazione del processo verbale delle sedute e all'art. 8 la disciplina relativa alla pubblicazione delle deliberazioni.

Gli artt. 9 e 10 disciplinano invece le modalità concrete di svolgimento delle attribuzioni di cui all'articolo 69, 1° comma, lett. *a)* e *b)* dello Statuto cui viene limitata l'attività della Consulta nel periodo del regime transitorio. Da un'attenta analisi di tali previsioni emerge l'importanza attribuita dal Regolamento al confronto e alla collaborazione con le strutture amministrative regionali, come confermano poi i successivi artt. 11 e 12 riguardanti, rispettivamente, i rapporti tra la Consulta e gli altri organi della Regione ed i poteri istruttori dell'organo di garanzia statutaria.

L'art. 13 istituisce e individua le funzioni della struttura di supporto, posta alle dipendenze funzionali della Consulta, costituita da funzionari messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, la quale assume un ruolo di vitale importanza per l'adempimento delle funzioni istituzionali dell'organo di garanzia in quanto cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti ad ogni seduta, assiste la Consulta nello svolgimento dei lavori, cura il protocollo, svolge le attività di segreteria e ogni altra attività istruttoria necessaria che le venga richiesta.

L'art. 14 legittima la Consulta, per l'esercizio di funzioni proprie, a delegare lo svolgimento di compiti preparatori ed istruttori a singoli Consulitori disciplinando rigorosamente le modalità di svolgimento e regola il regime delle missioni in Italia o all'estero dei Consulitori, riconoscendo inoltre al Presidente un gettone di presenza per lo svolgimento, in sede, di attività di rappresentanza e di gestione ordinaria della Consulta (ad integrazione della disciplina legislativa sui "Gettoni di presenza e rimborsi" di cui alla l. r. n. 23/2007). Ogni altra spesa di rappresentanza compiuta nell'interesse della Consulta è sottoposta a previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, alla quale la Consulta trasmetterà semestralmente il rendiconto delle missioni autorizzate, degli incarichi affidati e delle spese di rappresentanza sostenute.

Gli articoli di chiusura (15 e 16) sono dedicati alle modalità di approvazione, revisione e pubblicazione del Regolamento.

Altre delibere

a) *Delibera n. 5 del 24 aprile 2009* "Autorizzazione partecipazione seminario"

Il dott. Marzio Maccarini con la presente delibera, è stato autorizzato a partecipare al Seminario su "Problematica delle fonti del diritto" tenutosi a Roma presso l'Università La Sapienza, in data 6 e 7 maggio 2009, che ha visto tra i relatori anche il Prof. Giuseppe Ugo Rescigno.

Poiché la materia del seminario è stata ritenuta riconducibile e attinente alle competenze della Consulta, sia in relazione alle sue funzioni istituzionali che ai compiti preparatori e istruttori di cui all'art. 14, 1° e 2° comma del Regolamento, la

Consulta ha deliberato, all'unanimità, nel senso della necessità di aderire all'iniziativa con la partecipazione di un Consultore, autorizzando il Dott. Maccarini ai sensi dell'art. 14, 3° comma del Regolamento.

b) *Delibera n. 4 del 24 aprile 2009* "Designazione Consultori quali delegati per lo svolgimento di compiti preparatori ed istruttori.

Con la presente delibera, la Consulta, deliberando all'unanimità, ha delegato a due Consultori lo svolgimento di compiti preparatori ed istruttori, ai sensi dell'art. 14, 1° e 2° comma del Regolamento.

Il primo incarico è stato conferito al Prof. Giuseppe Ugo Rescigno per l'analisi e l'approfondimento del regime transitorio che caratterizza la composizione ed il funzionamento della Consulta e delle conseguenze che derivano dalla scadenza del termine di cui all'art. 16 bis della l. r. n. 23/2007. Le giornate previste per l'espletamento dell'incarico da svolgersi entro il 30 settembre 2009, sono state definite in n. 15. L'incarico in argomento è stato prorogato, con delibera n. 10 del 15 settembre 2009, in considerazione dell'esame che sta svolgendo la Commissione assembleare "Attuazione dello Statuto" sul progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Lombardi e Borghi recante: "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali".

Il secondo incarico è stato conferito invece al Dott. Marzio Maccarini per la definizione del contenuto da dare al sito della Consulta anche attraverso la cernita di materiali normativi, giurisprudenziali e dottrinali concernenti l'esercizio delle funzioni della Consulta. Le giornate previste per l'espletamento dell'incarico da svolgersi entro il 30 settembre 2009, sono state definite in n. 15.

Attività varie

La Consulta si è riunita più volte sia per svolgere attività istruttorie sia per deliberare. Oltre alle attività ricordate, vanno richiamate anche tutte le attività dirette alla ordinaria amministrazione e di rappresentanza, strumentali all'esercizio dei compiti

istituzionali dell'Organo di garanzia, svolta dal Presidente e l'attività materiale di segreteria e ausilio tecnico svolta dalla struttura di supporto della Consulta messa a disposizione dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

Volendo riepilogare e schematizzare le attività svolte:

a) Riunioni collegiali della Consulta:

1° seduta - 10 gennaio 2009, ore 10.30-12.40,

Ordine del giorno: 1) Insediamento della Consulta di Garanzia Statutaria; 2) Elezione del Presidente ai sensi dell'art. 4 della l. r. n. 23/2007

2° seduta - 23 gennaio 2009, ore 15.00-18.00,

Ordine del giorno: 1) Esame della proposta di legge d'iniziativa popolare dal titolo: "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni". Relatore Prof. Giuseppe Ugo Rescigno; 2) Avvio iter redazione Regolamento per l'esercizio delle funzioni della Consulta ex art. 7, l. r. n. 23/2007; 3) Varie.

3° seduta - 5 febbraio 2009, ore 16.30-19.30

Ordine del giorno: 1) Esame della proposta di legge d'iniziativa popolare dal titolo: "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni". Relatore Prof. Giuseppe Ugo Rescigno; 2) Avvio iter redazione Regolamento per l'esercizio delle funzioni della Consulta ex art. 7, l. r. n. 23/2007; 3) Varie.

4° seduta - 13 marzo 2009, ore 10.30-13.00

Ordine del giorno: 1) Proseguimento redazione del Regolamento per l'esercizio delle funzioni della Consulta ex art. 7, l. r. n. 23/2007; 2) Definizione contenuti del sito Internet della Consulta di Garanzia Statutaria; 3) Varie.

5° seduta - 9 aprile 2009, ore 16.00-18.30

Ordine del giorno: 1) Proseguimento redazione del Regolamento per l'esercizio delle funzioni della Consulta ex art. 7, l. r. n. 23/2007; 2) Varie

6° seduta - 24 aprile 2009, ore 10.00-13.00

Ordine del giorno: 1) Approvazione verbale della seduta n. 4 di venerdì 13 marzo 2009; 2) Affidamento incarichi ai Consulitori; 3) Varie.

7° seduta - 16 maggio 2009, ore 10.00-14.00

Ordine del giorno: 1) Incontro con il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, Dott. Daniele Lugli, 2) Varie.

8° seduta - 23 maggio 2009, ore 10.00-13.00

Ordine del giorno: 1) Incontro con il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), Prof. Gianluca Gardini; 2) Varie.

9° seduta - 17 luglio 2009, ore 10.00-13.00

Ordine del giorno: 1) Approvazione del verbale della seduta n. 7 di sabato 16 maggio 2009; 2) Programmazione delle attività finalizzate all'organizzazione del convegno, insieme al CORECOM e al Difensore civico, sugli organi regionali di garanzia; 3) Aggiornamento sull'attività svolta dai singoli Consultori, ai sensi della delibera della Consulta n. 4/2009; 4) Programmazione degli adempimenti obbligatori della Consulta, in particolare quello previsto ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Regolamento provvisorio della Consulta di Garanzia Statutaria; 5) Comunicazioni del Presidente; 6) Varie.

b) Attività di rappresentanza e di gestione ordinaria della Consulta svolta dal Presidente, Prof. Giuseppe Piperata, ai sensi dell'art. 4, ult. comma del Regolamento.

c) Incontri con i Presidenti degli altri organi di garanzia regionali, ossia con CO.RE.COM. e Difensore civico.

Gli incontri hanno avuto, in primo luogo, un significato di natura istituzionale, ma sono soprattutto serviti per verificare ipotesi di collaborazione e di iniziative comuni.

d) Attività svolta dalla struttura di supporto

La struttura di supporto, nella sua attuale composizione, ha assistito la Consulta nel corso delle sedute collegiali occupandosi della redazione dei relativi verbali e di ogni altra connessa attività di segreteria, precedente, contestuale e successiva alle sedute.

La struttura ha inoltre curato la creazione e l'aggiornamento della pagina web della Consulta, nella quale sono documentate 1) le funzioni dell'organo di garanzia (con la

pubblicazione dello Statuto, della l. r. n. 23/2007 e n. 34/1999 e della deliberazione n. 173 del 21 maggio 2008); 2) la sua costituzione e composizione; 3) l'attività (con la pubblicazione della delibera n. 1 del 10 gennaio 2009, n. 2 del 5 febbraio 2009, n. 3 del 9 aprile 2009, n. 4 e 5 del 24 aprile 2009).

Segue poi un'apposita sezione dedicata all'attività degli organi di garanzia statutari istituiti nelle altre regioni, contenente un rinvio alla legislazione regionale ed alla principale giurisprudenza e dottrina in materia.

Attività in corso di svolgimento

Nel corso del suo primo anno di funzionamento la Consulta della Regione Emilia-Romagna ha avviato anche altre attività, le quali devono essere ancora portate a termine.

In sintesi:

a) Organizzazione di una iniziativa di studio sugli organi di garanzia regionali, coordinata dalla Consulta con la collaborazione del CO.RE.COM. e del Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, al fine di approfondire le problematiche politico-istituzionali e quelle più strettamente giuridiche connesse al ruolo negli ordinamenti regionali degli organi di garanzia previsti dai nuovi statuti, alla luce, soprattutto, delle profonde trasformazioni che all'indomani della riforma del Titolo V della Costituzione hanno interessato il sistema delle autonomie regionali e locali.

Per l'organizzazione dell'evento è stato anche conferito, ai sensi dell'art. 13, ult. comma del Regolamento, un incarico di collaborazione finalizzato alla programmazione dell'iniziativa e alla predisposizione dei materiali necessari al suo svolgimento.

b) Avvio del progetto di realizzazione di una rete nazionale delle Consulte statutarie promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, coordinata dalla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Dott.ssa Monica Donini.

Sulla scia della positiva esperienza della rete nazionale dei Difensori civici e dei CO.RE.COM, l'iniziativa in cantiere si pone l'ambizioso obiettivo, attraverso la condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche regionali, di promuovere e rafforzare il dibattito scientifico attorno agli organi di garanzia statutaria, favorendone anche la concreta istituzione in tutte quelle realtà regionali che pur avendolo previsto a livello statutario non l'hanno ancora concretamente costituito.

c) Pubblicazione, a cura della struttura di supporto, di una dispensa in formato cartaceo sull'attività della Consulta, con la quale si intende presentare la nuova figura istituzionale e contestualmente garantire una fonte di informazioni al riguardo per tutti coloro che fossero interessati ad approfondirne le logiche ed i meccanismi di organizzazione e funzionamento.

La pubblicazione, presentata dalla Presidente dell'Assemblea legislativa Dott.ssa Monica Donini ed introdotta dal Presidente della Consulta Prof. Giuseppe Piperata, sarà strutturata alla stregua di un vero e proprio codice, in quanto, oltre alla composizione della Consulta, conterrà i riferimenti normativi fondamentali relativi all'ordinamento ed al funzionamento della Consulta e l'elenco delle sue attività aventi rilevanza esterna.

d) Promozione di rapporti istituzionali della Consulta della Regione Emilia-Romagna con i Consejos consultivos delle Comunidades autonoma españolas, su iniziativa del prof. Vicente Garrido Mayol, Presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad Autonoma Valenciana, organo consultivo del Consell de la Generalitat Valenciana, istituito a garanzia dell'osservanza della Costituzione, dello Statuto autonomo della Comunidad Autonoma Valenciana e del resto dell'ordinamento giuridico.

In considerazione delle interessanti analogie tra gli organismi di garanzia italiano e spagnolo, il Presidente Vicente Garrido Mayol ha proposto l'organizzazione di una giornata di studio per uno scambio delle reciproche esperienze e per un'analisi delle analogie fra la funzione consultiva nei due ordinamenti, con particolare riguardo ovviamente alle specifiche attribuzioni degli organi autonomi di garanzia.

La Consulta, accolta la proposta spagnola, sta ora definendo i dettagli dell'iniziativa.

analogie fra la funzione consultiva nei due ordinamenti, con particolare riguardo ovviamente alle specifiche attribuzioni degli organi autonomi di garanzia.

La Consulta, accolta la proposta spagnola, sta ora definendo i dettagli dell'iniziativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2010

Allegato alla delibera della Consulta n. 6 del 15/9/2009

(segue allegato fotografato)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2010

Indice

Premessa	29
Attività necessarie in regime transitorio	32
Attività connesse alle funzioni in regime transitorio	34
Attività connesse al miglior funzionamento della Consulta	35
Attività promozionali.....	36
Indicazione del fabbisogno per l'anno 2010	37

Premessa

Il presente documento approvato dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Consulta") contiene le linee programmatiche relative all'attività della Consulta stessa, ipotizzate per il 2010 ed è indirizzato alla Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in adempimento di un obbligo normativamente previsto.

L'art. 7, comma 2, l.r. 4 dicembre 2007, n. 23, ("Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria") - la quale detta disposizioni puntuali in materia di costituzione, composizione, compiti e funzioni dell'organo di garanzia regionale -, infatti, prevede che "ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie".

A sua volta, il "Regolamento provvisorio interno per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria", approvato dalla Consulta stessa con delibera n. 3 del 9 aprile 2009, ha specificato che "la Consulta, entro il 15 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta una relazione sull'attività svolta, alla quale deve essere allegato anche il programma delle attività e la richiesta di stanziamento delle risorse riguardanti l'anno successivo".

Prima di procedere all'illustrazione dei punti programmatici per il 2010 che la Consulta intende realizzare, una precisazione si rende necessaria in via preliminare.

L'attività della Consulta, oggi, si trova condizionata da due specifiche situazioni che ne caratterizzano l'operatività ed il funzionamento. Di queste si deve necessariamente tener conto nella predisposizione di un programma di attività da svolgere in futuro.

La prima situazione è rappresentata dal fatto che la Consulta ha attualmente una legittimazione transitoria, in attesa che si definiscano legislativamente ed istituzionalmente tutte le condizioni che lo Statuto richiede per la sua messa a regime.

Si ricorderà che, nelle more dell'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali cui, ai sensi dell'art. 69, 3° comma dello Statuto e dell'art. 3, 2° comma della l. r. n. 23/2007, spetta la nomina degli altri due membri della Consulta; l'articolo 40 della l. r. 19 dicembre 2008, n. 22 ("Legge finanziaria regionale") ha previsto, in via transitoria, l'istituzione ed il funzionamento della Consulta, fino alla scadenza della legislatura in corso, con i soli tre membri eletti dall'Assemblea legislativa e con compiti limitati.

L'art. 16 *bis* della l. r. n. 23/2007, introdotto dall'art. 40 della l. r. n. 22/2008, limita l'operatività della Consulta all'espletamento delle "funzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto".

La Consulta, nel periodo transitorio, in concreto potrà esercitare due poteri: quello eventuale ed emergenziale di accertamento degli eventi che causino l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, dichiarando se del caso la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto (art. 69, 1° comma, lett. *a*)); quello ordinario diretto ad adottare i provvedimenti ed i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum (art. 69, 1° comma, lett. *b*)).

La seconda situazione riguarda il fatto che la Consulta è organo con poteri consultivi, attivabile su iniziativa dei soggetti ai quali lo Statuto e la legislazione regionale riconoscono una legittimazione ad accedere alla Consulta. Pertanto,

l'Organo di garanzia, avendo poteri di amministrazione attiva quasi inesistenti e non potendosi attivare d'ufficio, si trova nella condizione per cui la sua attività dipende prevalentemente da situazioni non nella disponibilità della Consulta stessa.

In concreto le situazioni illustrate determinano che, innanzitutto, la programmazione delle attività della Consulta per il 2010 dovrà tener conto della transitorietà che ne caratterizza, come visto, l'esistenza, considerato che nell'anno preso a riferimento è previsto il rinnovo dell'Assemblea legislativa regionale.

Inoltre, è attualmente all'esame dell'Assemblea legislativa un pdl riguardante l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali: evento che se si realizzasse prima della conclusione della legislatura in corso, potrebbe portare a regime ordinario la composizione e il funzionamento della Consulta.

Infine, a condizionare la programmazione delle attività della Consulta vi è anche il fatto dell'eventualità dell'attivazione della stessa, in quanto non è assolutamente prevedibile se si verificheranno quelle condizioni che allo stato ne giustificano l'attivazione o in quanti casi si avranno accessi alle sue funzioni da parte dei soggetti titolari del potere di attivazione dell'Organo.

Due le conseguenze evidenti della condizione in cui, oggi, si trova la Consulta: primo, le attività che si possono programmare per l'anno prossimo riguardano prevalentemente iniziative strumentali al funzionamento dell'Organo; secondo, si potrebbe verificare la necessità di rivedere le risorse indicate a supporto della programmazione annuale, qualora si verificassero quelle condizioni suddette, che porrebbero la Consulta nel pieno esercizio dei suoi poteri.

Alla luce di quanto appena detto, nell'ambito del ruolo e delle funzioni, oggi esistenti, della Consulta si possono individuare i seguenti punti che rappresentano le attività, le quali permettono, da un lato, di garantirne il corretto funzionamento e, dall'altro, di sviluppare il ruolo, anche in un'ottica prodromica alla futura messa a regime dell'Organo.

In questa ottica, le attività che possono essere programmate per il 2010 attengono a quattro diverse categorie:

1. attività necessarie in regime transitorio;

2. attività connesse all'esercizio delle funzioni in regime transitorio;
3. attività connesse al miglior funzionamento della Consulta;
4. attività promozionali.

Attività necessarie in regime transitorio

L'articolo 69 dello Statuto al comma 1, lett. a), prevede che la Consulta prenda atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiari la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto

Non è facile individuare con esattezza le ricadute concrete che da tale disposizione statutaria possono essere tratte. Soprattutto, sono tutte da definire le modalità e le tipologie di atti amministrativi attraverso i quali la Consulta potrebbe esercitare questo suo potere suppletivo, sia pur eventuale.

Si tenga, inoltre, presente che nel panorama regionale italiano la scelta della Regione Emilia-Romagna di affidare alla propria Consulta anche un potere eccezionale di garanzia dell'ordinaria amministrazione in casi di anticipata conclusione della legislatura regionale, rappresenta un *unicum*.

Questa competenza è stata fin da subito oggetto, da parte della Consulta, di attenta analisi e ha determinato la necessità, se pur sempre in questa fase di regime transitorio, di una specifica norma di dettaglio nel Regolamento.

L'articolo 9 del Regolamento è dunque dedicato alle modalità di attuazione dell'articolo 69, comma 1, lettera a) dello Statuto.

Appare utile ripercorrere quanto previsto:

“Nei casi previsti dell'articolo 69, comma 1, lettera a) dello Statuto, la Consulta si riunisce entro 5 giorni dalla comunicazione resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2007.

La Consulta nella prima riunione fissa il calendario delle consultazioni del Presidente dell'Assemblea legislativa, del Presidente della Giunta, dei singoli Assessori e dei Direttori generali

della Regione e di ogni altra persona che sia utile ascoltare al fine dell'individuazione degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti improrogabili.

La Consulta può individuare gli atti di cui ai commi precedenti progressivamente e con più deliberazioni successive, a seconda delle risultanze delle consultazioni svolte.

Le strutture amministrative regionali hanno l'obbligo di segnalare immediatamente quali atti o tipi di atti si rilevano improrogabili e quali atti non sono stati elencati tra quelli di ordinaria amministrazione. La Consulta delibera in merito a tali segnalazioni non oltre tre giorni dal loro ricevimento.

La Consulta conduce costantemente con i mezzi ritenuti più opportuni un'opera di conoscenza degli atti di ordinaria amministrazione previsti nel tempo dalle leggi regionali”.

Proprio l'importanza del tema affrontato, la tempistica prevista e la necessità di garantire il funzionamento dell'apparato regionale determina la necessità di avviare un'attività di indagine, fin da subito, al fine di individuare *quali atti o tipi di atti si rilevano improrogabili e quali atti non sono stati elencati tra quelli di ordinaria amministrazione.*

Proprio l'ultimo comma dell'art. 9 citato prevede che la Consulta debba condurre *costantemente* un'opera di conoscenza di tali atti.

Dunque, ci troviamo di fronte ad una *attività necessaria prevista dallo Statuto*, indipendentemente dal regime transitorio in essere. E' intenzione, pertanto, della Consulta avviare un'opera di analisi e di puntuale individuazione di tutti gli elementi necessari a capire esattamente in che modo tale potere potrà essere esercitato, qualora si verificassero le condizioni di attivazione.

Tale attività potrà essere svolta attraverso un percorso di consultazioni che coinvolgerà gli uffici regionali dell'Assemblea legislativa e della Giunta.

L'obiettivo di tale indagine è quello di individuare - con la collaborazione delle Direzioni generali - gli atti, o tipi di atti, improrogabili, che nell'eventualità di un evento preso in considerazione dall'art. 69 dello Statuto dovranno essere garantiti

I settori che, fin da ora necessariamente, sono da coinvolgere - ma con riserva di un ulteriore esame, più approfondito, durante la fase di indagine - sono i seguenti:

Europa, cooperazione internazionale, pari opportunità;

Politiche per la salute;

Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

Attività produttive, sviluppo economico, piano telematico;

Promozione politiche sociali educative per infanzia e adolescenza, immigrazione, volontariato, associazionismo, terzo settore;

Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione;

Scuola, formazione professionale, università, lavoro;

Turismo e commercio;

Mobilità e trasporti,

Agricoltura;

Cultura, sport, progetto giovani ambiente e sviluppo sostenibile.

Peraltro, proprio per la complessità di tale lavoro appare utile che la Consulta sia sostenuta anche da ulteriori e specifiche professionalità, anche esterne.

In quest'ottica, si giustifica anche l'incremento del fabbisogno, come da prospetto allegato, per la ricerca e utilizzo di figure di medio-alta professionalità di supporto all'Organo.

Attività connesse alle funzioni in regime transitorio

L'attività della Consulta, come meglio descritto nella relazione introduttiva, è stata investita della questione sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare intitolata «*Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni*».

Allo stato, dopo la prima fase positiva che si è conclusa con la prima dichiarazione di ammissibilità da parte della Consulta, si è aperta la raccolta delle 5000 firme

previste dallo Statuto, fase che a sua volta si deve concludere con la definitiva dichiarazione di ammissibilità (se le firme richieste sono state raccolte correttamente e nel rispetto della normativa).

Al momento in cui si scrive ci troviamo, quindi, in questa seconda fase in attesa che con apposito verbale il Responsabile del procedimento dia atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dell'articolo 9 (Esame di regolarità della proposta) della l.r. 34/1999.

Tale verbale sarà, poi, trasmesso alla Consulta ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5 l.r. cit..

Attività connesse al miglior funzionamento della Consulta

Nell'ambito di tale attività la Consulta si è attivata affidando ai propri consultori compiti preparatori ed istruttori, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.

Tali attività rispondono all'esigenza di garantire funzionalità e speditezza ai processi decisionali e risulta coerente con un modello di organizzazione del lavoro improntato alla valorizzazione delle specializzazioni e delle esperienze dei singoli Consultori.

In questo ambito è stata, infatti, prevista la definizione dei contenuti da dare al sito della Consulta anche attraverso la selezione di materiali normativi giurisprudenziali e dottrinali, attinenti all'esercizio delle funzioni della Consulta stessa (compito svolto in particolare dal dr. Maccarini).

Questa attività istruttoria, fondamentale per la piena conoscenza dei compiti, limiti, funzionamento della Consulta, ha permesso (e consentirà nel proseguo della ricerca) di analizzare, ad esempio, *Il carattere preventivo e la natura amministrativa delle decisioni degli organi di garanzia statutaria* (anche alla luce della sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2008, n. 200) nonché *lo stesso ruolo degli «organi di garanzia statutaria»* al fine di comprendere se tali organi *“siano semplici consulenti o reali custodi dello Statuto regionale”*.

Per garantire questa ricerca, con una attenzione rivolta anche ad altri operatori nonché ai ricercatori, non solo universitari, e agli altri Organi regionali, appare utile procedere alla costituzione di una banca dati riguardante il funzionamento delle Consulte regionali e i temi di loro interesse.

Una banca dati, peraltro la prima ed innovativa, che racchiuderà la dottrina, la giurisprudenza costituzionale ma anche le decisioni delle Consulte di garanzia statutaria oggi esistenti nel panorama nazionale.

Uno strumento di studio, quindi, di ricerca ma anche di confronto e di sviluppo.

Anche in questo caso sarà necessario, fin dai primi mesi del 2010, procedere all'analisi di come sviluppare ed elaborare la banca dati per una sua reale fruibilità e funzionalità, anche con l'ausilio di professionalità esterne alla Consulta.

Attività promozionali

In questa sede appare fin da subito opportuno ipotizzare la realizzazione, nel corso del 2010, di una serie di attività promozionali, dirette a far conoscere la Consulta e rafforzarne il ruolo anche in una prospettiva che superi quella regionale.

Attualmente, come illustrato nella Relazione, sono in corso alcune iniziative che si propongono tale obiettivo promozionale.

In particolare, grazie alla Presidente Monica Donini ed al supporto della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, è stato avviato il percorso della costituzione di una rete nazionale delle Consulte statutarie, sul modello delle reti che già collegano a livello nazionale gli altri organi regionali di garanzia.

Nel 2010, quindi, si potrebbe rafforzare tale esperienza, attraverso una partecipazione fattiva della Consulta della Regione Emilia-Romagna alla rete nazionale. Si potrebbe anche pensare ad un ampliamento a livello europeo dell'iniziativa, considerata la presenza di organi simili alle Consulte anche in altre realtà straniere, prima fra tutte le *Comunidades autonomas* spagnole con i loro *Consejos consultivos*.

Un'altra iniziativa sulla quale è opportuno programmare fin da ora la realizzazione riguarda l'organizzazione, con il coinvolgimento dell'Assemblea legislativa ed eventualmente delle altre Consulte regionali, di un convegno di studio sugli Statuti regionali.

Il tema è di grande attualità e gli aspetti che meritano una riflessione sono numerosi. Si pensi solo al tema della possibilità di prevedere disposizioni statutarie di tipo programmatico, tema oggetto di ampio dibattito in sede istituzionale e in quella scientifica, ma soprattutto oggetto di importanti pronunce della Corte costituzionale. Altre iniziative di tipo promozionale potranno essere adottate nel corso del 2010, sempre compatibilmente con le risorse stanziare.

Indicazione del fabbisogno per l'anno 2010

FABBISOGNO

ANNO 2010

CONDIZIONATO ALL'ATTUALE SITUAZIONE DI TRANSITORietà

Alla luce delle considerazioni sopra espresse si allega il seguente prospetto di fabbisogno (come previsto dalla normativa di settore) per l'anno solare 2010, tenuto anche conto del regime di transitorietà che caratterizza la Consulta.

Si evidenzia, necessariamente, che nel caso di integrazione della composizione della Consulta con i Consultori nominati dal CAL occorrerà rivedere il fabbisogno complessivo.

Gettoni di presenza, rimborsi e missioni	€ 80.000,00	<i>Come da:</i> Statuto – Legge regionale – Regolamento – Delibera Ufficio di Presidenza
Spese per il funzionamento della Consulta	€ 45.000,00	<i>Derivante da:</i> -Contratto di collaborazione per una figura di medio-alta specializzazione - dotazioni dei membri - Documentazioni - Iniziative pubbliche - Spese generali
---	---	---
TOTALE PREVISTO	€ 125.000,00	<i>Salvo integrazioni</i>

Si sottolinea, infine, che l'incremento rispetto all'anno precedente è dovuto al fatto che si richiederà l'attivazione di un contratto a progetto o simili per una figura professionale di supporto all'Organo, in particolare per lo svolgimento dell'attività come meglio descritte in narrativa.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito www.regione.emilia-romagna.it.

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno .

SCADENZA TERMINI DI RICHIESTA CREDENZIALI

Con lettera prot. PG 196112 del 7/9/2009 è stato richiesto agli Enti inserzionisti di comunicare all'indirizzo di posta elettronica certificata segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it i nominativi degli utenti da autorizzare al **sistema Inserzioni del BURERT** al fine di predisporre le indispensabili credenziali informatiche necessarie per il rilascio delle autorizzazioni al sistema informativo Inserzioni on line al BURERT.

Si ricorda che la scadenza per le richieste è stata fissata al 15 ottobre 2009.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web www.regione.emilia-romagna.it al link Bollettino Ufficiale

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.